

Archimede

S.a.S.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 14 del 31/08/2020

Sulla Gazzetta n. 203 Suppl. Ordinario n. 30 è stato pubblicato il **Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”** in vigore dal 15.8.2020.

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)

Il decreto di agosto stanZIA 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso **un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari**. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

- ◆ 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;
- ◆ 56.29.10 – Mense;
- ◆ 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;

per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020. Si attende **decreto attuativo entro 30 giorni** dall’entrata in vigore del decreto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (ART. 59)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle città a vocazione turistica, che abbiano registrato presenze

turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti:

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- ◆ 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- ◆ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- ◆ 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (ART. 60)

Vengono rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:

- ◆ 64 milioni per la “nuova Sabatini” per l’anno 2020;
- ◆ 500 milioni per i contratti di sviluppo per l’anno 2020;
- ◆ 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa per l’anno 2020;
- ◆ 50 milioni per il voucher per l’innovazione al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese per l’anno 2021;
- ◆ 10 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 **c.d. misura Nuova Marcora**;
- ◆ 950 milioni per l’anno 2021 per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DL 18/2020 (ART. 65)

Tra le misure introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, all'art. 56 figura la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

La moratoria **spetta per tutte le esposizioni debitorie** nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:

- ◆ le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- ◆ il rimborso dei prestiti non rateali;
- ◆ il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;

Il decreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Per le imprese che ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

Il decreto di agosto proroga le **modalità di convocazione in modalità semplificata** previste dall'art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura Italia **fino al 15 ottobre** invece che 31 luglio 2020.

Lo spostamento della data segue la **proroga del periodo emergenziale dal 31 luglio al 15 ottobre**.

La modalità semplificata regola lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica o per corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.

INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 G/KM – AUTOMOTIVE (ART. 74)

Il cosiddetto **Ecobonus plus auto** previsto **per gli acquisti di auto nuove** (elettriche, ibride o comunque a basse emissioni) per il periodo che va da agosto a dicembre 2020, sia nel caso di rottamazione di veicolo con più di 10 anni di vita, sia nel caso di assenza di rottamazione **viene dal decreto di agosto rimodulato e rifinanziato**.

In particolare, vengono modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, rimodulando anche il contributo e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.

Viene eliminata la possibilità per il beneficiario - che ha rottamato un veicolo di categoria MI - di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa

(complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta.

A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, si prevede un ulteriore rifinanziamento della misura per un importo pari a 400 milioni per il 2020.

Tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti altri 100 milioni previsti dal decreto Rilancio.

Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

Con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti e imprese.

SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO (ART. 76)

La norma modifica l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che **tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020**. Con specifico riferimento agli assegni si afferma con chiarezza, che gli assegni portati all'incasso, "non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione" e cioè fino al 31 agosto 2020.

In sostanza, in caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto; non è sospeso invece per gli assegni il termine per la presentazione, in modo che i creditori possano portare all'incasso assegni emessi da debitori "liquidi" che abbiano provvista presso la banca sulla quale l'assegno è tratto o dalla quale è emesso (nel caso di assegno circolare) anche nel periodo di sospensione dei protesti fino al 31 agosto 2020.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (ART. 78)

Abolita la seconda rata dell'IMU per gli immobili delle imprese del settore turistico e dello spettacolo.

Ricordiamo che il decreto Rilancio aveva già abolito la prima rata per alcune tipologie di immobili. Si tratta dell'IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
- b) stabilimenti termali;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per

vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- d) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
- e) allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- f) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l'abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022;
- g) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
- h) proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I primi tre punti, lettere a-b-c si riferiscono agli immobili già esentati dal pagamento della

prima rata IMU per l'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020.

Con la norma in esame viene però precisato che l'esenzione della seconda rata per i fabbricati D2 riguarda anche le pertinenze.

Le lettere successive estendono invece l'esenzione della seconda rata a cinema e teatri (lett.d)) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81)

Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano **sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive** (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito di imposta** (utilizzabile esclusivamente in compensazione) **pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.**

La dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.

A un successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

I versamenti già sospesi dall'art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:

- ◆ cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- ♦ il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

FORFETTARI E CONTRIBUENTI ISA CON CALO DI FATTURATO SLITTA L'ACCONTO DI NOVEMBRE (ART. 98)

Acconto di novembre prorogato al 30 aprile 2021 per soggetti Isa e forfettari con calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (ART. 109)

La disposizione in esame proroga l'esenzione TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020.

Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:

- ♦ la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;
- ♦ la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione.

RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

La disposizione prevede **la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile**, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359

del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione prevista dal decreto di agosto prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale e quindi senza pagamento di imposta.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all'esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La rivalutazione può essere **effettuata distintamente per ciascun bene** e non per forza a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Se si vuole il riconoscimento fiscale è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate.

PROROGA BONUS AFFITTI (ART. 77)

L'articolo in commento inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, **le strutture termali**, modificando la disciplina del credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020. Lo stesso articolo **proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio**.

Ricordiamo che il bonus spetta nella misura generalizzata del **60% o del 30% in caso di affitto di azienda**. **Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente **con l'eccezione delle strutture turistiche e ora anche termali che ne beneficiano anche senza calo di fatturato**.

Tra i soggetti che possono beneficiare del contributo, indipendentemente dal calo di fatturato, vengono **inclusi le guide e gli accompagnatori turistici**.

Sempre lo stesso articolo al comma 2 proroga al 31/3/2021, per le imprese del comparto turistico, la **moratoria straordinaria** prevista dall'art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il **pagamento della rate dei mutui** in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.

BONUS AFFITTI	
MISURA	<ul style="list-style-type: none">◆ 60% affitti non abitativi◆ 30% in caso di affitto di azienda.

PER TUTTI	FINO A GIUGNO	REQUISITO diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente
TURISMO E STABILIMENTI TERMALI - INCLUSE GUIDE TURISTICHE	FINO A LUGLIO	NON RICHIESTA LA DIMINUZIONE DI FATTURATO

ARCHIMEDE SAS